

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

COPIA

ANNO 2019 N. 23 del Reg. Delibere di Assemblea

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **02** del mese di **Dicembre** alle ore **12:15** nella sala riunioni in Via C. Frangipane n. 3 in Tarcento, si è riunita l'Assemblea dei Sindaci.

Fatto l'appello nominale risultano:

Nominativo	Carica	Presente / Assente
Steccati Mauro	Presidente Sindaco del COMUNE DI TARCENTO	Presente
Poiana Barbara	Componente Delegato del COMUNE DI ATTIMIS	Assente
Baiutti Ornella	Componente Sindaco del COMUNE DI CASSACCO	Presente
Zani Claudio	Componente Sindaco del COMUNE DI FAEDIS	Presente
Paoloni Luca	Componente Sindaco del COMUNE DI LUSEVERA	Presente
Bressani Gloria	Componente Sindaco del COMUNE DI NIMIS	Presente
Castenetto Giuliano	Componente Sindaco del COMUNE DI POVOLETTO	Presente
Cecutti Alan	Componente Sindaco del COMUNE DI TAIPANA	Presente

PRESENTI: n. 07 ASSENTI: n. 01

Assiste il Segretario UTI del Torre dott. Coiz Marco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Steccati Mauro nella sua qualità di Presidente Assemblea dei Sindaci ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi l'Assemblea dei Sindaci adotta la seguente deliberazione:



OGGETTO: Approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la L.R. n. 26/2014 e ss.mm.ii "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

VISTO l'art 5, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2014 nr. 26 sopra richiamata che recita: "Le Unioni territoriali intercomunali sono enti locali dotati di personalità giuridica, aventi natura di unioni di Comuni, istituiti dalla presente legge per l'esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali, sovracomunali e di area vasta, nonché per lo sviluppo territoriale, economico e sociale";

VISTO lo Statuto dell'ente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 21/08/2015 e ss.mm.ii;

RICHIAMATO l'art. 50 c. 1 della L.R. n. 18/2015 "Per assicurare il funzionale avvio delle Unioni territoriali intercomunali, tali enti si avvalgono del Servizio finanziario e dell'organo di revisione economico-finanziaria del Comune con il maggior numero di abitanti fino alla costituzione dei medesimi da parte dell'Unione territoriale intercomunale secondo le previsioni di cui all'articolo 14, comma 2, e all'articolo 15 della legge regionale 26/2014";

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 20 dd. 28/12/2018 avente per oggetto: "Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa" sino al 31/12/2019";
- il Decreto del Presidente n. 14 dd. 30/07/2018 avente per oggetto: "Conferimento incarico di Direttore Generale dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre al dott. Marco Coiz";

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 24 dd. 29/07/2019 avente ad oggetto "ART. 169 DEL D.LGS N. 267/2000 E SS.MM.II.. ASSEGNAZIONE RISORSE DI BILANCIO AI RESPONSABILI DI AREA/SERVIZIO - ANNO 2019";


VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 12 del 15/07/2019 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021 E DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2019-2021 CON I RELATIVI ALLEGATI."

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L. 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), come successivamente modificato ed integrato;

VISTO che ai sensi del predetto TUSP (art. 4) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni dei Comuni, non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che L'Unione Territoriale Intercomunale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2 del D. Lgs. 175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016."
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".
- ovvero ai sensi dell'art. 4, co. 6, del D. Lgs. 175/2016 che fa salva "la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014". Si tratta, nello specifico, della disposizione contenuta nel regolamento sui fondi comunitari che si riferisce al G.A.L. e così recita: "1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Gli Stati membri stabiliscono i rispettivi ruoli del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi interessati concernenti tutti i compiti attuativi connessi alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 2. L'autorità o le autorità di gestione responsabili provvedono affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita. 3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti: a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti; b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta; c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia; d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti. compresa la definizione dei criteri di selezione; e) ricevere e valutare le domande di sostegno; f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia. 4. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b), i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo. 5. Nel caso delle attività di cooperazione dei gruppi di azione locale di cui all'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), i compiti di cui al paragrafo 3, lettera f), del presente articolo possono essere svolti dall'autorità di gestione responsabile".

RILEVATO

- che per effetto dell'art. 24 del D. Lgs. 175 del 2016, entro il 30 settembre 2017si doveva procedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;
- che l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre ha provveduto alla approvazione del suddetto Piano congiuntamente alla approvazione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 dell'anno 2018 con apposita Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 53 del 17/12/2018;
- che i ritardi nella approvazione del Piano di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 erano correlati alle difficoltà interpretative in ordine alla partecipazione posseduta nel Torre Natisone GAL Soc. Cons. a r.l. quale partecipazione rientrante nelle previsioni di cui al comma 6, dell'art. 4, del D. Lgs. 175/2016;

DATO ATTO che con la Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'UTI del Torre n. 53 del 17/12/2018 era stato, in particolare, statuito di:

- dare atto che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- dare atto che il mantenimento della partecipazione diretta nella Torre Natisone GAL Soc. Cons. a.r.l è condizionata ad una modifica dello statuto societario che preveda: riduzione nei limiti di legge del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; previsione in statuto societario della possibilità di finanziamento soci di cui all'art. 2615-ter c.c., regolamentazione della ripartizione e limiti della medesima; previsione in statuto di adeguata programmazione finanziaria preventiva triennale funzionale alla approvazione dei bilanci di previsione dei soci pubblici; ovvero la trasformazione della forma giuridica in Consorzio ai sensi degli artt. 2602 cc. e seguenti; ovvero la trasformazione della forma giuridica in Consorzio ai sensi degli artt. 2602 cc. e seguenti;

CONSIDERATO che la società Torre Natisone GAL Soc. Consortile a responsabilità limitata che rientra negli Enti in attuazione dell'art. 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 è stata esclusa, a seguito della Legge 14/2018 (Legge di Bilancio 2019), dalla soggezione della disciplina inerente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 175/2016 e, quindi, dal rispetto dei parametri indicati dall'art. 20 del predetto Decreto Legislativo al fine di giustificarne il mantenimento e, pertanto, l'analisi di tale partecipazione non rientra nel perimetro del presente Piano e deliberazione;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o sopressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D. Lgs. 175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonchè della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di afficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D. Lgs. 175/2016;
- previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs. 175/2016:
 partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societa' che svolgono attivita' analoghe o similari a quelle svolte da altre societa' partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di societa' aventi ad oggetto le attivita' consentite all'articolo 4."

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 devono essere applicate avendo a riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonchè alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento sempre che l'affidamento del servizio sia avvenuto per il tramite di procedure ad

evidenza pubblica ovvero che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 16 del D. Lgs. 175/2016 (in house);

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazioni;
- che con la ricognizione straordinaria e periodica occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

CONSIDERATO:

- 1) che alla data del 31 dicembre 2018 l'Unione Territoriale Intercomunale del Torre risultava essere titolare delle seguenti partecipazioni dirette:
- a) NET s.p.a. quota 0,0047%;
- che da una analisi condotta circa la NET s.p.a., società in house ad integrale capitale pubblico, si è appreso che la medesima detiene le seguenti partecipazioni societarie:
- a) EXE s.p.a. In liquidazione
- b) ECOSINERGIE Soc. Cons. a r.l.;
- 2) che la Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, con la Deliberazione n. 61/2017/PAR ha espresso il parere parere secondo il quale "nel piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, l'Ente deve includere anche le società indirettamente partecipate per il tramite di proprie società in house";

DATO ATTO che rispetto alla situazione fotografata con il piano di revisione periodica dell'anno 2018 non sono intervenute modifiche in ordine alle partecipazioni detenute dall'UTI del Torre;

CONSIDERATO che con riferimento a NET s.p.a., tale partecipazione deriva dal piano di subentro della Comunità Montana del Torre Natisone e Collio. Tale società, ad intero capitale pubblico, esercita secondo il modulo in-house il servizio di gestione dell'igiene urbana di diversi Comuni del Friuli Venezia Giulia. La Comunità Montana del Torre Natisone e Collio, in qualità di socio, aveva provveduto a seguito di appositi contratti di servizio, su delega dei Comuni di Attimis e Faedis oggi rientranti nel territorio dell'UTI del Torre, a provvedere all'affidamento del servizio di igiene urbana ed ambientale per i territori di tali suddetti Comuni;

RITENUTO, visti i termini temporali imposti dalla normativa, di provvedere all'approvazione del piano di revisione periodica delle partecipazioni;

VISTE le allegate schede costituenti il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti dell'Unione Territoriale del Torre per l'anno 2019;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la partecipazione indiretta nella EXE s.p.a. in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO, a fronte di quanto sopra espresso:

- di prevedere il mantenimento delle partecipazioni dirette detenute dall'Ente in quanto strettamente funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

con riferimento alla partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del Dl :gs. 267/2000;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 174/2012, **il Segretario esprime parere di regolarità tecnica favorevole** ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

AI SENSI e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.N. 174/2012, il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere di regolarità contabile favorevole;

CON VOTI espressi ALL'UNANIMITA'

Per i motivi in premessa indicati e che di seguito si intendono integralmente riportati

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dall'Unione Territoriale Intercomunale del Torre alla data del 31/12/2018, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2. **DI DARE ATTO** che la società Torre Natisone GAL Soc. Consortile a responsabilità limitata che rientra negli Enti in attuazione dell'art. 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 è stata esclusa, a seguito della Legge 14/2018 (Legge di Bilancio 2019), dalla soggezione della disciplina inerente la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui al D. Lgs. 175/2016;
- 3. **DI DARE ATTO** che allo stato non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni possedute con eccezione della partecipazione indiretta EXE s.p.a in liquidazione detenuta dalla NET s.p.a per la quale è già stata disposta la liquidazione della società che, però, sconta nei tempi il passaggio dei rapporti giuridici dalla soppressa Provincia di Udine alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- 4. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'UTI del Torre;
- 5. **CHE** l'esito della presente ricognizione sia comunicato ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al DM 25 gennaio 2015, e s.m.i., tenuto conto di quanto contenuto nell'art. 21 del Decreto correttivo al D. Lgs. 175/2016;
- 6. **DI PUBBLICARE** la presente ricognizione nella apposita sezione del sito istituzionale in "Amministrazione trasparente";

INDI, con separata unanime e palese votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della L.R. 11.12.2003 n. 21 e ss.mm.ii.



PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147bis D.Lgs.n. 267/2000, è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione.

Tarcento, lì 29 novembre 2019

IL RESPONSABILE F.TO DOTT. MARCO COIZ

UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 - Ricognizione partecipazioni possedute - determinazioni conseguenti N. del. 2019/23

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tarcento, lì 28 novembre 2019

Il Responsabile F.TO RAG. LORENZO FOSCHIA



Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente F.to Sig. Steccati Mauro Il Segretario UTI F.to dott. Coiz Marco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 07/12/2019 al 21/12/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Tarcento, lì 05/12/2019

Il Responsabile della Pubblicazione F.to Sig.ra Simonetta Zuliani

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.